

N. 535 / 2014 R.G. Trib.

N. 1316 / 2012 R.G. notizie di reato



TRIBUNALE DI LANCIANO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENTENZA

(Artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice nella persona del *dott. Andrea Belli*
alla pubblica udienza del **5 ottobre 2017** ha pronunciato e
pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

BELLISARIO Gian Luca nato a Lanciano il 14.8.1968 e ivi
elett. dom. in via Martiri IV Ottobre n. 22 **PRESENTE;**
- difeso di fiducia dall'avv. Giacinto Ceroli.

N. 427 / 2017 Reg. Sent.

del 5.10.2017

P.M. dott. ssa D. Spadaccino VPO

Data del deposito

30. 10. 2017

E' passata in giudicato

il _____

Avviso all'imputato contumace
ricevuto il _____

Estratto al P.M. per esecuzione

Ufficio Recupero Crediti

N. _____ Mod. 3SG

Redatta scheda il _____

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 348 c. p. perché esercitava abusivamente la professione di medico e psicologico clinico in assenza dei relativi titoli professionali e conseguente iscrizione ai relativi albi e segnatamente, in possesso esclusivamente del titolo di studio “laurea in pedagogia magistrale”, pubblicizzava attraverso articoli di stampa la sua attività di “esperto in psicopedagogia” finalizzata alla diagnosi e alla cura dei disagi della persona, delle coppie, della famiglia e dell’età evolutiva, laddove l’attività diagnostica è riservata alla categoria dei medici e degli psicologici, nonché nel corso di incontri realizzati presso il suo studio di Lanciano abusivamente effettuava colloqui psicologici con pazienti nel corso dei quali proponeva ed effettuava presunti test su intolleranze alimentari i cui risultati venivano materialmente da lui consegnati alla paziente (), nonché colloqui psicologici seguiti da prescrizione di analisi cliniche e farmaci omeopatici sulla base dei quali diagnosticava problematiche neuropsichiatriche (), nonché effettuava diagnosi su patologie mediche relative a disfunzioni sessuali riferendo al paziente che il suo problema di eiaculazione precoce era dovuto a una candidosi (). In Lanciano nel 2012.

CONCLUSIONI

Pubblico Ministero: condanna alla pena di mesi 2 di reclusione;

Difesa imputato: assoluzione con ampia formula ovvero in subordine per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

BELLISARIO Gian Luca veniva tratto a giudizio per rispondere del reato enunciato in rubrica; dichiarato aperto il dibattimento, si procedeva all’acquisizione della documentazione e all’escussione dei testimoni richiesti dalle parti, indi all’odierna udienza le stesse concludevano come da relativo verbale.

L’imputato va mandato assolto dal reato allo stesso ascritto.

Dall’espletata istruttoria dibattimentale è emerso che, a seguito di una segnalazione trasmessa in Procura dal Presidente dell’Ordine degli psicologi della Regione Lazio dott.ssa Marialori Zaccaria, venivano espletate indagini nei confronti di BELLISARIO Gian Luca allo scopo di verificare se lo stesso, che si qualificava quale esperto in psicopedagogia e fondatore della “pedagogia della totalità” su pagine pubblicitarie e sul proprio sito internet, svolgesse attività di carattere diagnostico e terapeutico riservate per legge alle categorie professionali dei medici e degli psicologici, per il cui esercizio è necessaria la speciale abilitazione dello Stato.

A tale scopo erano stati escussi a sommarie informazioni alcune persone che si erano rivolte all'imputato per alcune problematiche di carattere principalmente psicologico, alla cui identificazione la polizia giudiziaria era pervenuta analizzando la documentazione fornita dallo stesso imputato in occasione di un colloquio eseguito presso il N.A.S. dei Carabinieri di Pescara, prodotta dal P. M. (teste M. Illo , udienza dell'11.10.2016).

Erano stati quindi escussi in dibattimento i , e , i quali tuttavia avevano riferito di essersi rivolti al dott. BELLISARIO per colloqui di natura personale all'esito dei quali l'imputato non aveva compiuto alcuna diagnosi medica o psicologica, né aveva prescritto alcun tipo di farmaco, indirizzandoli anzi verso uno specialista psicologico o verso il proprio medico di base per l'esecuzione di analisi di laboratorio o per la somministrazione di farmaci.

Ed invero, la teste ha riferito di aver avuto un solo incontro con l'imputato, al quale aveva esposto alcune questioni relative a dinamiche personali coinvolgenti anche la figlia, e che lo stesso le aveva consigliato di effettuare alcune analisi, dietro prescrizione medica, e di rivolgersi se necessario a uno psicologo, mentre le aveva indicato un prodotto omeopatico che, com'è noto, non rientra nell'ambito delle categoria dei farmaci regolamentati dalla legge; la teste ha dichiarato di aver avuto cinque o sei incontri con l'imputato precisando che, nel corso di uno di questi, il BELLISARIO, poiché la donna presentava dei sintomi quali nausea e mal di stomaco, le aveva chiesto di sottoporsi a un test relativo alle intolleranze alimentari, liberamente eseguibile anche in farmacia senza necessità di prescrizione medica, limitandosi a prelevare un campione di saliva e un capello con un apposito kit, che aveva inviato a un laboratorio esterno, comunicandogliene poi i risultati, senza tuttavia prescriverle alcunché; il teste ha riferito che l'imputato non gli aveva affatto diagnosticato una disfunzione sessuale, in quanto si era trattato di un incontro avvenuto presso un centro multidisciplinare sito a Bagnoli, diretto dal dott.

- il quale, escusso all'udienza dell'11.10.2016, ha confermato la circostanza di aver indirizzato egli stesso il paziente dall'imputato con il quale all'epoca collaborava - e che aveva svolto con il BELLISARIO una sorta di training autogeno in due occasioni, con applicazione di tecniche di respirazione e ascolto di musica finalizzata a far rilassare il paziente, mentre era stato l'imputato stesso a consigliare di rivolgersi a uno specialista a Roma per approfondire l'esistenza di eventuali patologie, quali poteva essere una candidosi o altro; infine il teste ha riferito di essersi rivolto all'imputato a Bagnoli e che aveva svolto delle sedute anche con altri medici e psicologi del centro del dott. , con i quali esclusivamente aveva intrattenuto dei colloqui di carattere psicologico, mentre con il BELLISARIO aveva affrontato argomenti generali relativi al benessere della vita quotidiana e allo stress, con approccio non terapeutico bensì discorsivo.

Così ricostruiti i fatti, evidenzia questo Giudicante come nel caso in esame non sia emersa prova sufficiente dei fatti descritti nel capo d'imputazione, vale a dire che l'imputato avesse svolto attività riservate per legge alle categorie dei medici e degli psicologi a ciò abilitate e iscritte negli appositi albi professionali: i testimoni escussi infatti non hanno confermato che il BELLISARIO avesse eseguito diagnosi, prescritto farmaci, somministrato test e applicato terapie farmacologiche o alimentari e simili attività, ma si era limitato a fornire ascolto invitando al dialogo le persone che si erano rivolte a lui per problematiche di carattere personale, educativo o relazionale e a indirizzarle verso specialisti nel momento in cui erano emerse possibili implicazioni di carattere medico o psicologico.

Va rilevato in proposito come non esista allo stato nell'ordinamento italiano un albo dei pedagogisti e quindi ~~è~~ uno specifico ordine professionale, pur essendo previsti corsi di studio universitari in detta materia, che presenta quindi caratteri sfumati e spesso indistinguibili dalla psicologia in senso proprio, posto che la "pedagogia" è la disciplina che studia i processi dell'educazione e della formazione umana, sia nel bambino che nell'adulto, e di conseguenza presenta inevitabili punti di contatto con le altre discipline che studiano la mente e il comportamento umano.

Secondo la Suprema Corte infatti "integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato" (Cass. Sez. Unite 15.12.2011 n. 11545 e successive massime conformi, da ultimo, in tema di attività riservate agli psicologi e psicoterapeuti dalla Legge n. 56/1989, Cass. Sez. II 7.3.2017 n. 16566): ipotesi che per le ragioni sopra esposte non si rinviene nella fattispecie in esame.

Di conseguenza, in difetto di prova che l'imputato avesse svolto attività riservate ad altre categorie professionali, va pronunciata sentenza assolutoria sebbene con formula dubitativa perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano in composizione monocratica

Visto l'art. 530 comma 2° c.p.p.

ASSOLVE

l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Riserva il deposito della motivazione in giorni 30.

Così deciso in Lanciano il 5.10.2017

TRIBUNALE DI LANCIANO
DEPOSITATO OGGI 30.10.2017
Il Canc. Uffic. Silvana Pasquari

Il Giudice

dott. Andrea Belli
IL GIUDICE
Dott. Andrea BELLI

